



OGGETTO: DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'OPERA DENOMINATA "METANODOTTO VARIANTE DIRAMAZIONE A.I. VAL SINELLO TRATTO E - F CON RIFACIMENTO IMPIANTO P.I.D.A. - DN 100 (4") - 5 bar" ED OPERE CONNESSE A FAVORE DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.

(di cui all'ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazione per la pubblica utilità

approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

DECRETO N. 4 DEL 27.07.2023

Visto che con Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 è stato conferito al sottoscritto Geom. Piccirilli Marco l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico-urbanistico del Comune di Gissi;

Vista la richiesta di ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA in data 07.07.2023, trasmessa con PEC del 10.07.2023 ed acquisita in data 11.07.2023 al n. 7128 al Protocollo del Comune di Gissi, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10238291008, R.E.A. MILANO 1964271 e uffici in Vico Capurso, 3, n. - 70126 BARI (BA);

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002 e dal D.Lgs. 330/2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale n. 7 del 03.03.2010 e s.m.i. recante "Disposizione regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7.8.1990, n. 241 e le successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla procedura

di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Considerato:

che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. ha presentato presso la “Regione Abruzzo DPC 025 – Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”, con nota prot. n. 285 del 18.03.2021, acquisita al prot. n. 0145613/21 del 12.04.2021, istanza, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., per la realizzazione dell’opera denominata “METANODOTTO VARIANTE DIRAMAZIONE A.I. VAL SINELLO TRATTO E - F CON RIFACIMENTO IMPIANTO P.I.D.A. – DN 100 (4”) – 5 bar ed opere connesse”, ricadente nel Comune di Gissi (CH), ai fini dell’approvazione del progetto, dell’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso propedeutici all’adozione del provvedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui all’oggetto;

Visto:

- la nota regionale, protocollo n. 0464430/22 del 26.10.2022, inviata a mezzo PEC a tutti gli Enti/Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull’opera, mediante la quale è stata comunicata l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona,
- il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria Modalità Asincrona del 11.05.2023 – protocollo n. RA0204252/23, conclusasi favorevolmente, con cui sono stati acquisiti i pareri, nulla osta ed atti di assenso e relative prescrizioni pervenuti dagli Enti/ Amministrazioni coinvolte, anche in modo tacito o implicito,

Vista la Determinazione N. DPC025/147 del 18 Maggio 2023 emessa dalla “Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Risorse Estrattive del Territorio”, pubblicata in data 14.06.2023 al BURA – Bollettino Ordinario n. 24, con cui si determina, tra l’altro di:

- prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 11.05.2023 – protocollo n. RA0204252/23,
- approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato Metanodotto “METANODOTTO

VARIANTE DIRAMAZIONE A.I. VAL SINELLO TRATTO E - F CON RIFACIMENTO IMPIANTO P.I.D.A. - DN 100 (4") - 5 bar" ed opere connesse", in ordine all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in argomento;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la Determinazione sopra richiamata dispone la variante urbanistica con effetti localizzativi dell'opera approvata nello strumento urbanistico vigente del Comune di Gissi (CH) e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera e dalla imposizione di servitù,

- autorizzare, ai sensi dell'art. 52 quater comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i. la Società SNAM RETE GAS S.P.A., alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rispetto delle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all'opera;

e si prende atto:

- della richiesta avanzata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., di disporre l'urgenza dei lavori, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;

- che l'infrastruttura in oggetto riveste, per dimensione ed estensione, carattere esclusivamente locale, ai fini di quanto previsto dall'art. 52-sexies comma 2 del DPR 327/2001 come modificato dal D. Lgs. 330/2004;

- che ai sensi dell'art. 52 quater, il provvedimento emanato a conclusione del procedimento unico sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dispone la pubblica utilità delle opere e l'inizio delle procedure espropriative per la emissione del decreto di imposizione di servitù ed occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere.

Visto che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. ha depositato istanza, corredata della necessaria documentazione, presso questa Amministrazione (acquisita al Prot. n. 7128 in data 11.07.2023), allo scopo di ottenere l'emissione del decreto di imposizione di servitù con contestuale occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'opera denominata "METANODOTTO VARIANTE DIRAMAZIONE A.I. VAL SINELLO TRATTO E - F CON RIFACIMENTO IMPIANTO P.I.D.A. - DN 100 (4") - 5 bar" ed opere connesse, ex artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.

Considerato che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, in quanto è assolutamente indispensabile la realizzazione dell'opera in oggetto per poter garantire l'ammodernamento/delocalizzazione del tratto di rete esistente nel Comune di Gissi (CH) risultando quindi assolutamente indispensabile avere senza indugio a disposizione i fondi di seguito descritti con lo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 12, al fine di eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio dell'opera da adibirsi a trasporto di gas naturale;

Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura delle opere, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto inoltre che il decreto che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente delle relative indennità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione delle relative indennità;

DECRETA

Art. 1

l'imposizione di una servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea a carico dei fondi siti nel Comune di Gissi (CH) di cui all'allegato elenco, che si unisce come parte integrante e sostanziale del

presente Decreto unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, identificati in colore rosso e colore verde in scala 1:1.000 allegato; in favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA, LODI n. 10238291008, R.E.A. MILANO 1964271;

Art. 2

ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'occupazione temporanea, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particolareggiato d'esecuzione in scala 1:1.000 allegato; la costituzione di servitù di cui al precedente art. 1, come risulta dal piano particellare allegato, predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 1, delle aree identificate in colore rosso nel piano particolareggiato d'esecuzione in scala 1:1.000 allegato, evidenzia inoltre:

- che l'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro (metri unovirgolazero) misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- che è prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con il relativo accesso costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 2,00 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,

- sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati da Snam Rete Gas e liquidati a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravati sui fondi;

Art. 3

la SNAM RETE GAS S.P.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di

servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5

le indennità di asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i. Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di GISSI - Settore Tecnico ed Urbanistico - c/o Sede Municipale L.go La Porta n. 14 - 66052 GISSI (CH)) e, per conoscenza, alla SNAM RETE GAS S.P.A. con sede in Vico Capurso, 3, n. - 70126 BARI (BA) (Distretto Sud Orientale), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 7

decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla SNAM RETE GAS S.P.A..

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive.
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le indennità definitive tramite la Commissione Provinciale Espropri competente.

In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 8

La SNAM RETE GAS S.P.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall'asservimento e dall'occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i ..

La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei

termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i .

Art.9

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione dello stesso presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURA della Regione Abruzzo.

GISSI li 27.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Marco Piccirilli



energy to inspire the world

Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale € 1,200,000,000 i.v.
Cod. Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

Diramazione A.I. VAL SINELLO TRATTO E-F
DN 100 (4") – DP 5 bar
Variante per interferenza Z.I. Val Sinello e rifacimento impianto P.I.D.A.
DN 150 (6") - MOP 70 bar

**IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ**

ex artt. 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.

COMUNE DI GISSI
PROVINCIA DI CHIETI - REGIONE ABRUZZO

* * *

Elenco proprietari dei Terreni da Asservire
e Superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare




Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Mario Rivara

Metanodotto: Diramazione A.L. VAL SINELLO TRATTO E-F
 DN 100 (4") - DP 5 bar
 Variante per interferenza Z.L. Val Sinello e rifacimento impianto P.I.D.A.

COMUNE DI GISSI (CH)

N° FORNIRE	PROPRIETARI ATTUALI	DATI CATASTALI - COMUNE DI GISSI (CH)										Indennità di occupazione temporanea e danni A CORPO (EURO)	Superficie da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori	Indennità di asservimento A CORPO (EURO)	Superficie da asservire (mq)	Codice Catastrale	Indennità di asservimento A CORPO (EURO)	Totale indennità offerta A CORPO (EURO)	Note				
		DATA	Foglio	Mappale	Qualità	Class	SUPERFICIE			REDDITO	Coltura												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	<p>NANNI DRINK S.A.S. DI NANNI NICOLA & CO. con sede in GISSI (CH) partita IVA 00284760691 ZONA INDUSTRIALE - TRAV. B 66052 GISSI (CH)</p> <p>In persona dell'Amministratore NANNI NICOLA nato a GISSI (CH) il 22/02/1957 residente in CONTRADA TERZI, NR. 12 66052 GISSI (CH)</p>		4	4170	SEMIN ARBOR	2			9	15	5,20	3,54					Fig. 4 P.lla 4174-4169- 352-4176	18	€ 120,00	€ 156	€ 485,00	€ 605,00	<p>L'ammontare dell'importo subito, all'esclusiva di occupazione temporanea è riferita alle culture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori (risorse dei mezzi rodari e dei maggiori oneri)</p>






COMUNE DI GISSI (CH) - FG. 4





FG. 5

COMUNE DI GISSI (CH) - FG. 4

Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Mario Rivara

0	06/07/2023	EMISSIONE PER V.P.E.	NUM. Progr.:	1
Rev.	Data	Descrizione		
Proprietario	Progettista		COMMESSA	
			VR/22204/011	
Diramazione A.I. VAL SINELLO TRATTO E-F DN 100 (4") - DP 5 bar, Variante per interferenza Z.I. Val Sinello e rifacimento P.I.D.A. DN 150 (6") - MOP 70 bar			 AREA ASSERVITA	
Proprietario: NANNI DRINK S.A.S. DI NANNI NICOLA & CO.			COMUNE:	GISSI (CH)
			FG. 4	P.LLA 4170
			Scala	1:1000



Business Unit Asset Italia Distretto Sud Orientale Trasporto  Head Mario Rivara			NUM. Progr.: 1	
0	06/07/2023	EMISSIONE PER V.P.E.		
Rev.	Data	Descrizione		
Proprietario	Progettista		COMMESSA	
	 		VR/22204/011	
Diramazione A.I. VAL SINELLO TRATTO E-F DN 100 (4") - DP 5 bar, Variante per interferenza Z.I. Val Sinello e rifacimento P.I.D.A. DN 150 (6") - MOP 70 bar			 OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
Proprietario: NANNI DRINK S.A.S. DI NANNI NICOLA & CO.			COMUNE: GISSI (CH)	
			FG. 4	P.LLA 4170
			Scala	1:1000